Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 3032 del 05/10/2012

TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE, CAMBIANO LE REGOLE PER I RIMBORSI

Su proposta del presidente Lorenzo Dellai, la Giunta provinciale ha approvato nuove regole in materia di tassa automobilistica provinciale. In caso di rottamazione, esportazione all'estero e perdita di possesso per furto di un veicolo è ora possibile richiedere il rimborso parziale della tassa già pagata, per i mesi in cui si è perso il possesso del mezzo. Le novità saranno inserite in un decreto che sarà emanato dal presidente della Provincia.-

Prima di queste modifiche regolamentari, una volta pagata la tassa per l'intero periodo tributario, qualsiasi caso di successiva perdita del possesso non dava diritto a richiedere il rimborso in quanto l'unica circostanza che contava era quella di risultare proprietario del mezzo alla data di scadenza del pagamento. Dopo queste modifiche regolamentari, invece, in caso di perdite di possesso previste dal nuovo regolamento (e trascritte al PRA) avvenute in un momento successivo al pagamento della tassa, il cittadino può richiedere il rimborso della tassa pagata per i mesi (che devono essere almeno pari a 4) in cui non è stato più in possesso del veicolo. In questo modo il cittadino, dopo aver ottenuto il rimborso "parziale", risulterà aver pagato la tassa solo in proporzione ai mesi di effettivo possesso. Si tratta di novità che discendono dalla legge provinciale n. 18 del 2011 che ha introdotto i "rimborsi parziali" e nasceva dall'esigenza di consentire ai contribuenti di poter richiedere il rimborso anche per i soli mesi di perdita del possesso compresi nel periodo tributario per il quale era già stato effettuato il versamento integrale della tassa automobilistica. (lr) -

()